

ON.LE TRIBUNALE DI FERRARA

SEZIONE LAVORO

Ricorre ex 414 c.p.c.

Mammero Fabiana (MMMFBN97M65A509J) nato ad Avellino il 25.08.1997 e residente in Mercogliano(AV) alla via Fontana San Nicola n 119 , elettivamente domiciliata in Avellino, Viale Italia, n. 25, presso lo studio degli Avv. Antonio Todisco C.F. TDSNTN77E14A489U e dall'Avv Francesco Criscitiello CF CRSFNC71C06D643Y dai quali è rappresentato e difeso giusta mandato in calce al presente ricorso. L'avv. Antonio Todisco espressamente dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti detto procedimento al numero di telefax 0825.24526 o alla casella di posta elettronica antonio.todisco@avvocatiavellinopec.it

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro e l.r.p.t Ufficio scolastico regionale dell'**EMILIA ROMAGNA** Via De'Castagnoli n 1 40126 Bologna C.F 80062970373, in persona del dirigente p.t., - tempore in carica, ope legis domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna
PEC: drer@postacert.istruzione.it

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO I.C "A Costa " **Ufficio VI ambito territoriale di Ferrara via Madama 35 44121 Ferrara CF 80008820385** in persona del Dirigente Scolastico p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Bologna - PEC: drer@postacert.istruzione.it;

nonché,



nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'Ufficio – Ambito Territoriale di Ferrara in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2024/2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso,

Oggetto:

riconoscimento del diritto del ricorrente alla valutazione del servizio civile prestato dal 11.12.2018 al 10.012.2019, presso il Comune di Mercogliano(AV), reso non in costanza di impiego, in relazione alle Graduatorie di Circolo e di Istituto per il personale ATA triennio 2024/2027, previa disapplicazione e/o l'annullamento del D.M. del 21.05.24 n 0000089 e del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”* e per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del maggior punteggio corretto da attribuire al ricorrente pari a 6 punti per ogni anno di servizio militare prestato seppure non in costanza di nomina, e conseguente la rideterminazione/rettifica del maggior punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti per un totale, con riferimento agli anni 2024-2025, 2025/2026 e 2026/2027 di **punti** :

11,90 con riferimento al profilo assistente amministrativo e 15,30 per il profilo di collaboratore scolastico;

Premesso che:

- 1.** La sig.ra Mammero Fabiana , in occasione dell'apertura delle Graduatorie di Circolo e di Istituto per il personale ATA per il triennio 2024/2027 avvenuta con la pubblicazione del D.M. n. 50/2021, ha presentato Domanda di inserimento nella III^ fascia per il profilo di Assistente amministrativo (AM) e collaboratore scolastico (CS) per la Provincia di Ferrara ([1. DOMANDA ATA.pdf](#)).

Qui ha dichiarato di aver svolto il servizio civile, chiedendone il riconoscimento ([2.](#)



[ATTESTATO SERVIZIO pdf](#)).

2. Tuttavia, la scuola capo-fila che ha gestito la domanda ha attribuito al ricorrente il solo punteggio di 0,60 per il servizio civile, come è ben possibile verificare dall'estratto graduatorie in cui sono dettagliati i punteggi per i singoli profili

3. **tanto, il caso del presente atto con il quale la sig.ra Fabiana Mammero con il ministero dei sottoscritti difensori, impugna e contesta le determinazioni delle resistenti amministrazioni per le seguenti considerazioni:**

1, la ricorrente, in data 21.06.2024 ha presentato domanda di conferma, nella III^, fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto finalizzato alle supplenze temporanee per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ATA, triennio 2024/2027, ex D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, per Istituti siti nella provincia di Ferrara ;

2.in quanto già incluso nelle precedenti graduatorie, - avendo il ricorrente conseguito il diploma di maturità, nel lontano anno 1997, presso l'Istituto " Paolo Emilio Imbriani" di Avellino - con riferimento ai profili di Assistente Amministrativo, (AT) e Collaboratore Scolastico, (CS), come previsto nella nota del Min. 9256/2021, la sig.ra Mammero Fabiana provvedeva ad inserire, nella domanda di aggiornamento, i titoli conseguiti successivamente alla presentazione della domanda di inclusione delle graduatorie di terza fascia relative al triennio (non già dichiarati) ;

3.ciò in quanto veniva previsto dall'amministrazione nella la suddetta nota che: *"Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, dovranno presentare domanda di conferma nel caso in cui non abbiano conseguito nuovi titoli di valutazione rispetto al triennio precedente, mentre dovranno compilare la domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza"* (precedentemente l'aggiornamento s presentava con apposito modello denominato D3) ;



4. pertanto quindi il ricorrente, in aggiunta ai titoli e/o servizi già precedentemente dichiarati, (nel triennio precedente) in assenza di servizio specifico e, avendo conseguito ulteriori titoli procedeva con la richiesta telematica di aggiornamento del punteggio in graduatoria III^ fascia con riferimento al triennio 2024/2027;

5) L'aggiornamento veniva effettuato anche nella speranza che il servizio civile, svolto non in costanza di rapporto di lavoro, (già precedentemente inserito), gli venisse riconosciuto integralmente nella misura di 6 punti per anno anziché 0,6. Tanto anche in virtù di copiosa giurisprudenza, da ultimo l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6581-21 del 10 dicembre 2021 e la Sent. della Corte di appello di Roma ;

6) La ricorrente infatti, già precedentemente si era visto decurtare il punteggio (atteso che, il Miur non ha mai riconosciuto il punteggio pari a 6 punti per il servizio civile svolto non in costanza di rapporto di lavoro), ma non ha potuto, anche per motivi economici adire l'Autorità giudiziaria competente, tenuto conto che l'assenza di un ulteriore titolo informatico e la precedente presentazione della domanda con un l'altissimo numero di partecipanti, non gli dava la possibilità concreta di essere convocato per supplenze temporanee,

7. Il ricorrente, in particolare, per il triennio 2024-2027 presentava domanda di aggiornamento nella provincia di Ferrara e dall'Istituto Capofila gli veniva attribuito il punteggio di 6.5 per il profilo di assistente amministrativo e 9.9 per quello di collaboratore scolastico .

Tale punteggio veniva computato basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti, pari a 6 punti, e valutando il servizio civile svolto, non in costanza di nomina, in soli 0,6 punti

8. al ricorrente, pertanto, con riferimento a tutti i profili di Terza fascia, per i quali ha fatto domanda di inserimento in graduatoria ai fini delle supplenze temporanee non è stato ingiustamente riconosciuto il maggior punteggio in virtù del servizio civile svolto che gli



avrebbe consentito di ottenere un punteggio di gran lunga superiore rispetto a quello determinato dall'USP di Ferrara;

9. Ed infatti al ricorrente andavano riconosciuti 5,4 punti in più rispetto a quelli riconosciuti pertanto il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto, ha arrecato (ed arreca) al ricorrente un grave nocumento in quanto lo stesso si è visto, (e si vedrà ancora), scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato, da altro personale ATA con punteggio (di fatto) inferiore;

10. I Decreti ministeriali sono del tutto illegittimi e vanno ovviamente **disapplicati** in quanto si pongono in contrasto con la normativa primaria ed in particolar modo con il comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs. 297/94, non abrogata, che riconosce una validità, a tutti gli effetti del servizio civile espletato. Norma a portata generale che, certamente non può essere oggetto di interpretazione alcuna, ancorché in pejus; ed infatti, nel rispetto della gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come è il Decreto ministeriale impugnato, non può derogare ad una norma di rango superiore (in tal caso il D. Lgs 297/94) tenuto conto che la valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che ragionevolmente il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario ai fini dell'inserimento nella III fascia delle graduatorie ATA per cui vi è causa;

In punto di diritto si osserva: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N.297; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958.

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. 50/2021, D.M del 21/05/2024 n 0000089 e dei precedenti DD.MM. nn. 235/2014 e 640/2017 è illegittima e, pertanto va disapplicata perché in contrasto con norme di rango superiore.

Ed infatti la valutabilità del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango



costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

Ed infatti, in modo illegittimo il D.M. 50/2021 (in linea con i precedenti DM del 2014 e 2017) e il D.M del 21/05/2024 n 000089 attribuisce ingiustamente 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.

Tanto è stato previsto dall'allegato A, punto A del DM 50/2021 secondo cui : *“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”;*

Ebbene tale disposizione, come da copiosa giurisprudenza, (da ultimo il CdS ord. 6581 del 10.12.2021) ha avuto modo di che *“Considerato, all’esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare ed assimilati anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe. ..”.*”E diversamente non potrebbe essere.



Non a caso proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *l'adempimento del servizio militare di leva e assimilati non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo*" (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto. Tale principio è stato ribadito più volte da copiosa giurisprudenza di merito, da ultimo anche dalla Corte di Appello di Roma, con Sent. n. 1350/2020 per la parte in cui (con riferimento al medesimo articolo del precedente DM) , ha affermato che : *" devono essere disapplicate le disposizioni di cui al D.M. n 235 del 1.4.2014, art. 2 comma 6, che impediscono la valutazione del servizio militare e assimilati richiesta dal ricorrente, in considerazione della portata assolutamente generale, non connotata da limitazioni di sorta, del comma 7 dell'art. 485 del d. lgs.n. 297/94, che prevede che il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento deve essere valutato anche per la costituzione delle graduatorie, nonché dell'orientamento del giudice amministrativo formatosi in materia (v. Tar G****o n. 6421/08, Tar Sardegna, n.74/06, Cons. Stato n. 2650/03 e n . 982/97)".* (Sent. Corte di Appello di Roma S. n. 1350/2020 all. n. 5)"

Sebbene la giurisprudenza consolidatasi negli anni risulti essere granitica, l'Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio e, considerate le innumerevoli diffide inoltrate e mai riscontrate, parte ricorrente è costretto ad adire codesto On.le Tribunale.

Sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la "validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile", anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui "l'adempimento del servizio militare di leva e assimilati non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo" (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1°



settembre 1997 n. 8297).

Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato. Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, difatti, non è 6,5 ma 12,50 (6 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità e 6 punti per il servizio civile svolto dal 1999 al 2000).

Tutto ciò premesso, il ricorrente come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

affinché, Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, contrariis reiectis, voglia così giudicare:

1. previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 e del D.M del 21/05/2024 e di ogni qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che "Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina"
2. **Accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6 computati in virtù del servizio militare di leva svolto e, conseguentemente,
3. accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto della sig.ra Mammero Fabiana al maggior punteggio pari a 5,4 punti, (pari alla differenza dei 6 punti effettivamente dovuti e gli 0,6 punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta), per il servizio civile svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con riferimento al profilo di assistente



Amministrativo e collaboratore scolastico

3. condannare l'amministrazione al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario;

in via istruttoria chiede ammettersi le prove documentali allegate a supporto del ricorso introduttivo.

- Con espressa riserva di agire per il riconoscimento di tutti i danni subiti a seguito dell'errato punteggio attribuito al ricorrente.
- Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che lo stesso è esente dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis e 10 del DPR 115/02 e successive modificazioni, in quanto il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito inferiore a tre volte l'importo previsto dalla legge ai fini dell'esenzione.

- **Si allegano:**

1. Procura alle liti
2. Autocertificazione reddituale
3. documento d'identità
4. domanda di inserimento;
5. Attestazione servizio civile
6. Diploma di maturità
7. Giurisprudenza sul caso specifico

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti già inseriti nelle vigenti graduatorie di terza fascia ATA, dell'USP ambito territoriale di Ferrara in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2024/2027 si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali contro



interessati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Ferrara valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR –USR Emilia Romagna : mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>.

Sono espressamente fatti salvi e riservati tutti gli altri diritti, anche di natura economica, qui non ancora azionati nei confronti delle Amministrazioni resistenti. AI FINI DEL VERSAMENTO DEL C.U., SI DICHIARA CHE IL VALORE DELLA PRESENTE È INDETERMINATO E CHE IL C.U. NON E' DOVUTO AVENDO IL RICORRENTE UN REDDITO LORDO ANNUO INFERIORE A 38.514,03 EURO COME DA AUTODICHIARAZIONE IN ALLEGATO [ESENZIONE.pdf](#)

Avellino lì 04 ottobre 2024

Avv. Francesco Criscitiello

Avv. Antonio Todisco

